

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Provincia DI BRESCIA



**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2026-2028**

Premessa

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento delicato ed importante nella vita amministrativa dell'Ente Locale, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche sotto i profili tecnici e contabili.

Il valore programmatico del bilancio di previsione assume, oggi più che mai, assoluta rilevanza nell'ambito della vita amministrativa di un Comune, considerato il contingente contesto socio economico caratterizzato da una crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola Comunità locale, nonché le importanti innovazioni normative in materia di federalismo fiscale. Ecco quindi che la capacità gestionale delle Amministrazioni Comunali costituisce un aspetto fondamentale che, pur nell'ambito delle competenze attribuite alle stesse Amministrazioni dalla normativa vigente, deve essere tesa a fornire il maggior sostegno possibile alle singole realtà locali, garantendo e potenziando in ogni caso quei servizi e quelle infrastrutture che rappresentano risposte imprescindibili ai bisogni dei cittadini.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- *descrittiva*: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- *informativa*: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- *esplicativa*: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, degli equilibri di bilancio e della competenza finanziaria.

Le entrate

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrate più significative:

- Imposta Municipale Propria - gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- Tassa sui Rifiuti - gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio;
- Addizionale IRPEF - entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dalle simulazioni di gettito effettuate sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;
- Fondo di Solidarietà - ammontare della spettanza 2025 più incremento già previsto dalla legge di stabilità scorsa;
- Trasferimenti correnti dello Stato - nella misura spettante nell'anno;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale - nella misura certa annua rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
- Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi - sulla base dei contratti in corso.

Le spese

Per quanto riguarda *le spese correnti*, le previsioni sono state formulate sulla base:

- Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso, tenuto conto dei pensionamenti programmati, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'Ente, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti, dell'articolo 1, della Legge 296/2006;
- Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- Interessi e mutui - sulla base dei piani di ammortamento;
- Spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture - vedi art. 57 comma 2-bis decreto fiscale D.L. 124/19 disapplicazione obblighi contenimento della spesa per Regioni e Enti Locali;
- Spese per missioni - nei limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- Fondo di riserva - nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter, del D.Lgs. 267/2000;
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità - si rinvia all'apposito paragrafo.

Le previsioni **di entrata e spesa in conto capitale** sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

- I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'0 scorso esercizio;

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 Agosto 2000, n. 267.

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio di previsione è redatto ai sensi dell'articolo del D.Lgs. 118/2011 che, dettando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all'Allegato 1, previsto dall'articolo 3, comma 1, ha individuato i nuovi principi contabili (18 in totale).

Essi sono:

- 1. Principio dell'annualità:** i documenti del sistema bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
- 2. Principio dell'unità:** il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa.
- 3. Principio dell'universalità:** il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'Ente.
- 4. Principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. E' quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
- 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** è richiesto di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio". Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
- 6. Principio della significatività e rilevanza:** un'informazione, affinché sia utile, cioè in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, deve essere significativa per le loro esigenze informative. Pertanto, l'esattezza dei dati di bilancio è legata alla correttezza dei procedimenti di valutazione adottati nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
- 7. Principio della flessibilità:** all'interno del sistema bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
- 8. Principio della congruità:** comporta la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali.
- 9. Principio della prudenza:** comporta l'iscrizione in bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Occorre evitare, in sede di programmazione, di sovrastimare le entrate e/o sottostimare le spese, pena il conseguimento, in fase di gestione, di squilibri gestionali.

10. Principio della coerenza: implica la presenza di un nesso logico tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione. I documenti contabili, infatti, devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

11. Principio della continuità e della costanza: si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, permettere il loro perdurare nel tempo e, unitamente alla continuità nell'applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.

12. Principio della comparabilità e della verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni del bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.

13. Principio della neutralità: la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali, evitando, quindi, di favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. La neutralità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio.

14. Principio della pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'Ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio: la norma individua due profili di pareggio, uno complessivo e l'altro di parte corrente. Il pareggio finanziario complessivo consiste nella eguaglianza tra il totale delle entrate che si prevede di accertare ed il totale delle spese che si prevede di impegnare. Il pareggio finanziario di parte corrente garantisce la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di breve termine, imponendo il rispetto del pareggio fra entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata: entrate tributarie, derivanti da contributi e trasferimenti ed extratributarie) e spese correnti (primo titolo della spesa) sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se la suddetta situazione corrente è positiva, l'avanzo che si è determinato ("avanzo economico") può essere utilizzato come ulteriore fonte di finanziamento delle spese d'investimento.

16. Principio della competenza finanziaria: criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni).

17. Principio della competenza economica: questo principio rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e i fatti accaduti durante l'esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. In altre parole, la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni Amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l'esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

I VALORI FINANZIARI COMPLESSIVI

Le previsioni di bilancio sono state predisposte, nel pieno e imprescindibile rispetto delle norme contabili, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Riepilogo delle entrate e delle spese per titoli

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.507.224,21								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.560.269,53	2.741.933,12	2.752.648,12	2.755.458,12	Titolo 1 - Spese correnti	4.799.778,66	3.649.209,12	3.659.024,12	3.661.834,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	325.702,53	240.500,00	240.500,00	240.500,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.056.106,31	691.376,00	691.376,00	691.376,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.048.721,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.967.608,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.990.799,61	3.923.809,12	3.934.524,12	3.937.334,12	Totale spese finali	6.767.386,76	3.899.209,12	3.909.024,12	3.911.834,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	24.600,00	24.600,00	25.500,00	25.500,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.731.223,08	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.254.185,35	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
Totale	7.972.022,69	5.418.809,12	5.429.524,12	5.432.334,12	Totale	8.296.172,11	5.418.809,12	5.429.524,12	5.432.334,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.479.246,90	5.418.809,12	5.429.524,12	5.432.334,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.296.172,11	5.418.809,12	5.429.524,12	5.432.334,12
Fondo di cassa finale presunto	1.183.074,79								

EQUILIBRI FINANZIARI DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono determinati in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il prospetto riportato in allegato al bilancio di previsione evidenzia un saldo di cassa positivo e il risultato assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL.

EQUILIBRI FINANZIARI DI COMPETENZA

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- *pareggio complessivo di bilancio*, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale alla previsione del totale delle spese;
- *equilibrio di parte corrente*, che prevede che le previsioni di entrata dei primi tre titoli (entrate correnti), al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei Titolo I - Spese correnti e Titolo IV - Spese per rimborso quote di capitale mutui e prestiti;
- *equilibrio di parte capitale*, che prevede che le entrate dei Titoli IV e V, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al Titolo II.

ENTRATE

Le entrate del bilancio rappresentano le risorse che l'ente ha a sua disposizione per finanziare le spese di gestione e gli investimenti per rispondere e soddisfare i bisogni della popolazione e del territorio.

Le entrate sono distinguibili in quattro tipi.

1. **Entrate correnti:** sono le entrate derivanti dai tributi, dalle tasse, dai proventi dei servizi e dai trasferimenti correnti di Stato e Regioni.
2. **Entrate per investimenti:** sono le entrate derivanti da alienazioni patrimoniali e finanziarie, da trasferimenti in conto capitale, da assunzione di mutui e prestiti.
3. **Entrate per servizi conto terzi:** trovano esatta corrispondenza nelle uscite per pari importo e sono relative a ritenute sugli stipendi, sulle parcelle, sull'iva che dal 2016 l'ente versa direttamente all'erario come sostituto di imposta nei confronti dei fornitori.
4. **Poste finanziarie:** si tratta della previsione di anticipazioni di cassa che devono trovare corrispondenza esatta nella spesa.

Ognuno di questi aggregati trova pari corrispondenza nelle uscite, per le quali rappresenta il limite autorizzatorio.

E' sempre ammesso un avanzo di parte corrente per finanziare gli investimenti.

E' ammesso in via eccezionale l'utilizzo di alcune entrate in conto capitale, proventi da concessioni edilizie, per il finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio pubblico.

E' inoltre possibile prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti nei limiti del rispetto dei vincoli di pareggio di finanza pubblica.

IL FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate negli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quello di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il Fondo Pluriennale Vincolato costituito da:

1. In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
2. In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o fare riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Il processo di imputazione della spesa è effettuato in sede di riaccertamento dei residui. In quella sede si provvederà con variazione di esigibilità alla creazione del fondo pluriennale vincolato, in uscita nel bilancio dell'esercizio chiuso oggetto di rendicontazione, ed in entrata nel bilancio 2026/2028.

La nuova classificazione delle Entrate (ex art. 15 – D.Lgs. 118/2011)

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, le entrate sono state aggregate in Titolo, Tipologie e Categorie, come di seguito riportato:

- Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;
- Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Ai fini della gestione (Piano esecutivo di gestione) e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per l'elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie si rimanda agli schemi di bilancio.

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le risorse del Titolo primo sono costituite essenzialmente dalle Entrate Correnti di natura tributaria. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Proventi assimilati, le Compartecipazioni di tributi, i Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali e dalla Regione

Nel contesto normativo e socio-economico in cui si opera, i Comuni non hanno nuove leve di imposizione fiscale e, nel contempo, hanno l'onere di mantenere interventi in ambito sociale. Le previsioni da elaborare sono rese ulteriormente complesse dalle disposizioni introdotte dall'art. 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che prevedono ulteriori tagli ai contributi da riconoscere ai Comuni, con ulteriori criticità in termini di disponibilità finanziarie. D'altra parte, i nuovi principi contabili, a cominciare dal principio generale della competenza finanziaria potenziata (nuove regole di imputazione a bilancio di entrate e spese).

Con le nuove modalità di rilevazione dell'accertamento per le entrate e dell'impegno per le spese correnti, non si anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma questi vengono contabilizzati in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento).

Pertanto, per le entrate da inserire in bilancio occorre verificare il momento in cui si avrà l'accertamento, ossia bisogna valutare il momento in cui il diritto di credito relativo ad una specifica entrata viene a scadenza.

Secondo il criterio dettato dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (principio n. 16), le entrate di interesse per l'ufficio tributi vanno così valutate:

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (quali IMU) vanno imputate sulla base della stima di quanto effettivamente potrà essere riscosso e non con riferimento all'entrata potenziale;
- le entrate incassate con bollette di pagamento sono accertate ed imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i modelli di pagamento, purché si crei il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in caso di riscossione rateizzata, l'entrata corrente può essere mantenuta nell'anno di riferimento purché risponda a criteri ragionevoli e non superi i 12 mesi;
- l'emissione di ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali deriva, di solito, da entrate già accertate e, pertanto, occorre considerare solo le sanzioni e gli interessi correlati al ruolo coattivo/ingiunzione fiscale, con accertamento per cassa.

Nel caso di entrate diverse da quelle tributarie, eventualmente di competenza dell'ufficio entrate, ma relative alla gestione dei servizi pubblici, l'accertamento viene effettuato sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e vanno imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.

L'attività di recupero dell'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa e per recuperare risorse da utilizzare per la realizzazione dei propri obiettivi strategici e di gestione, tanto più alla luce della costante e notevole riduzione dei trasferimenti erariali.

L'obiettivo è quello di un allargamento della base imponibile allo scopo di assicurare maggiori entrate al Comune ed equità contributiva a favore dei contribuenti.

Imposte

L'imposta viene definita come una prestazione coattiva, di regola pecuniaria, dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell'Ente pubblico. La funzione dell'imposta è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro i quali sono interessati all'esistenza e al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici locali cui questo ha conferito la potestà tributaria.

L'imposta consiste concretamente in un prelievo coattivo che avviene in relazione alla capacità contributiva e al reddito dei singoli soggetti.

In definitiva, le imposte locali sono un'importante fonte di finanziamento per gli Enti Locali e per i servizi da questi erogati. Si tratta di tributi propri perché il gettito è del Comune, sono riscossi e accertati dal Comune, ma quest'ultimo non ha la facoltà di istituirli o meno, di modificare i criteri per la determinazione della base imponibile. L'unica facoltà concessa al Comune riguarda la determinazione dell'imposta e talvolta la determinazione di speciali agevolazioni.

Queste le principali imposte comunali:

- l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- l'Addizionale Comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche.

Imposta Municipale Propria (IMU)

A decorrere dall'anno 2020 con la Legge n. 160/2019:

- è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.

Per il 2026 si confermano le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU previste per il 2023.

Agevolazioni IMU

E' considerata abitazione principale la casa non locata di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero.

Dal 2020, con la Legge di Bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati iscritti all'AIRE.

Dal 2016 sono inoltre previste agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato gratuito a figli e genitori del proprietario.

Il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha esteso la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

Addizionale Comunale IRPEF

La possibilità di istituire l'addizionale all'IRPEF è stata prevista dall'art. 1, D.Lgs. n. 360/1998.

L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell'anno al quale essa si riferisce. Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente, la restante parte viene riscossa sull'imponibile dell'anno in corso.

A decorrere dall'anno 2014 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta medesima è inferiore o uguale a Euro 15.000,00.

Nel 2026 l'Amministrazione comunale intende confermare l'aliquota dello 0,50% con una soglia di esenzione per i redditi sino a 5.689.92 euro lordi annui.

Il gettito previsto in bilancio è calcolato secondo le proiezioni di stima minima rilevata dal Sito del Federalismo Fiscale del Ministero e dei gettiti degli anni arretrati.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

A far data dal 1° gennaio 2021 l'imposta è sostituita dal canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e mercatale.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Per quanto riguarda la TARI, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (istituita con la Legge numero 27 Dicembre 2013, n. 147 ss. m.i.), il D.L. 31 Dicembre 2014, numero 192, (cosiddetto decreto "mille proroghe") sana la situazione di disapplicazione della legge. Per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 Novembre 2014 (in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 206/2006, secondo la quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data stabilita dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione). Allorquando i Comuni non avessero provveduto in merito, è consentito ai Comuni di effettuare la riscossione sulla base dei parametri dell'anno precedente.

Le tariffe del servizio rifiuti vengono approvate ogni anno dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano finanziario TARI e trasmesse al MEF.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Entrate da Fondo di Solidarietà Comunale

Le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato stimato in aumento sulla base degli stanziamenti già previsti nella scorsa legge di stabilità.

Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

I trasferimenti erariali sono stati tutti “fiscalizzati” dal Fondo di Solidarietà Comunale, ad eccezione dell'ex Fondo Sviluppo Investimenti, ora denominato Contributo Statale per gli interventi dei Comuni. I trasferimenti dalla Regione sono rappresentati sostanzialmente dalle entrate per funzioni delegate dalla Regione stessa soprattutto per finalità di carattere sociale, quali l'assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili.

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale sono costituiti da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.

Come si evince dallo specifico allegato al bilancio, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (individuati dall'elencazione tassativa del Decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983), la copertura minima del 36% sul costo dei servizi stessi viene ampiamente assicurata, anche se il nostro Comune, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n.267/2000, non ne è tenuto alla dimostrazione.

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio, esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

I proventi dei beni del Comune sono rappresentati essenzialmente dai proventi delle concessioni cimiteriali, dai canoni di locazione e dal rimborso delle spese per gli alloggi di proprietà comunali dati in locazione ad anziani e famiglie con basso reddito. Le previsioni di entrata sono in linea rispetto all'esercizio in corso. Nel complesso va detto che, rispetto al patrimonio disponibile, la redditività dei proventi da locazione è ovviamente bassa, in quanto la locazione di alloggi risponde ad una forma di assistenza nel campo delle abitazioni per soggetti o nuclei familiari disagiati.

Canone Unico Patrimoniale

Dal 1° gennaio 2021 la Legge di Bilancio n. 160/2019 ha istituito il Canone Unico Patrimoniale.

Il nuovo canone patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria sostituisce:

- TOSAP (Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
- COSAP (Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
- ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità)
- DPA (Diritto sulle Pubbliche Affissioni)
- CIMP (Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari)
- Canone concessorio (art. 27, c. 7 e 8, D.Lgs. 285/1992)

Il Canone unico deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone (art.1, comma 817 della L.160/2019), fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe con provvedimento della Giunta Comunale. Il canone ha natura patrimoniale e non tributaria. I commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo Canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Il comma 831-bis dell'art 1 Legge n.160/2019 - introdotto dall'art 40 comma 5-ter della Legge n.108/2021 – prevede che: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n.160/2019 (occupazioni sottosuolo) sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente su aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago Pa di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, e pertanto è necessario per tali occupazioni modificare la tariffa “Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione”.

Sanzioni amministrative e sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada la previsione è stata effettuata tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi tre anni e considerando l'obiettivo di potenziamento dell'attività di accertamento delle infrazioni stradali. Il gettito è vincolato agli interventi previsti dai vigenti articoli 142 e 208 del Codice della Strada. Si segnala al riguardo, a partire dal 2013, la devoluzione all'ente proprietario del 50% dei proventi accertati per eccesso di velocità su strade non comunali.

Nell'apposito allegato al bilancio viene indicata la finalizzazione del gettito dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada per l'esercizio finanziario 2026, in base alle quote stabilite dalla Giunta Comunale da destinare a ogni singola voce di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.

A compensazione dei mancati incassi è stato previsto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità.

SPESA

La nuova classificazione delle Spese (ex art. 14 – D.Lgs. 118/2011)

Le spese sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione. A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse. Il programma è raccordato alla classificazione europea COFOG di secondo livello, secondo le corrispondenze individuate nel "Glossario delle Missioni e dei Programmi" che costituisce una guida per la classificazione delle spese, al fine di una rappresentazione omogenea delle finalità della spesa da parte degli enti stessi; il Glossario costituisce parte dell'Allegato n. 14 del Decreto Legislativo 118/2011.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. L'unità di voto per la spesa in sede di approvazione consiliare del bilancio di previsione e del rendiconto è costituita dai Programmi/Titoli. I programmi, articolati in Titoli, ai fini della gestione sono ripartiti in macroaggregati (individuano la puntuale natura economica della spesa), capitoli ed articoli. I macroaggregati trovano compiuta rappresentazione nel Piano esecutivo di gestione nel rendiconto di gestione. I capitoli e gli articoli si

raccordano con il IV livello di articolazione del piano integrato dei conti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Anche per quanto riguarda la spesa, nell'ambito dei macroaggregati, è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati.

Come detto, la struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per missioni e programmi, a cui segue quella per titoli e macroaggregati, in relazione alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA

In fase di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il Fondo Pluriennale Vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La Spesa per Missioni

Sul versante della spesa, corrente e investimenti, ricordando le influenze su dati contabili dovute alla gestione diretta dei servizi (allegato al bilancio)

La Spesa Corrente per Macroaggregati

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, eccetera);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali espletate dall'Ente;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione – DUP;
- del rispetto di tutti i vincoli e i limiti di finanza pubblica.(allegato al bilancio)
-

Spesa per il personale

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2026, tiene conto:

- *Trattamenti fissi e continuativi.* Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e, questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata.

- *Rinnovi contrattuali.* La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici.

- *Trattamento accessorio e premiante.* Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività.* È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.

Si rileva che il calcolo delle spese di personale è effettuato tenendo in considerazione (quando esistenti) le seguenti componenti, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, tenuto anche conto degli indirizzi contenuti nella delibera della Corte dei conti sezione autonomie 31 marzo 2015 n. 13:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14,

CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

- oneri per il nucleo familiare;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- Irap;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel (uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- spesa per il segretario comunale (incluso per questo ente nelle voci indicate al punto 2) ed eventuali compensi corrisposti dal Comune richiedente il servizio c.d. "a scavalco" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito;
- eventuali spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione (lavoro interinale) o altre forme di rapporto di lavoro flessibile (quali i vouchers INPS);
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- eventuali compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel (incarichi a contratto);
- eventuali spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- eventuali spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- eventuali spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- eventuali oneri per buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- eventuali somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Il calcolo delle spese di personale è effettuato escludendo (quando esistenti) le seguenti componenti, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, tenuto conto degli indirizzi contenuti della delibera della Corte dei conti sezione autonomie 31 marzo 2015 n. 13 e di quelli sotto indicati:

- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero ICI;
- diritti di rogito;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- eventuali spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- eventuale spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
- eventuali spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;

- eventuali spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- eventuali spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

Risultano rispettate tutte le disposizioni normative vigenti per quanto attiene le assunzioni e il contenimento della spesa del personale.

Si rimanda alla delibera di Giunta Comunale "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2024/2026. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale" ed ai suoi allegati.

Gli stanziamenti previsti sono una conferma dei dati riferiti all'assestato 2022 e/o le risultanze delle revisioni delle condizioni contrattuali già in essere o che si prevedono di ottenere nel 2023.

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Fermo restando l'obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l'intera quota del fondo, in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore.

I crediti considerati a rischio di insolvenza dell'ente e oggetto di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sono i seguenti:

- I.M.U.;
- TARI;
- Proventi derivanti dalle Sanzioni Codice della Strada;
- Canone unico patrimoniale;
- TASI (recupero evasione anni precedenti).

Fondo di riserva di parte corrente

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata, ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute, la cui previsione in bilancio è obbligatoria, come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge e, non facendo l'Ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo. La metà della quota minima dovrà essere riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

- Fondo per indennità di fine mandato Sindaco;
- Fondo rinnovi contrattuali.

IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell'anno di competenza in cui sono previste, secondo la vigente disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Non vi sono stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato che comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione.

Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Area Tecnica, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica

diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile.

- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale.

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso)

Proventi da concessioni edilizie

A decorrere dal primo gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (e a spese di progettazione per opere pubbliche).

BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio sono formulate tenendo conto in particolare:

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- del programma degli investimenti e della ricaduta nel triennio in termini di oneri indotti sia finanziari che di manutenzione;
- degli impegni di spesa assunti a norma di legge;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.

Il bilancio di previsione 2026-2028, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è redatto per missioni, programmi, titoli, e macroaggregati ed indica per ciascuno l'ammontare:

- delle spese correnti di gestione;
- delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

Si richiamano anche qui le considerazioni fatte a proposito del bilancio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento.

Secondo i corretti principi contabili, la redazione del Documento Unico di Programmazione investe un carattere prioritario nel processo di previsione annuale. Programmazione e previsione sono processi essenziali ai fini del rispetto dei postulati di bilancio. Non vi può essere rispetto dei principi di bilancio, a partire dalla veridicità e fino al pareggio finanziario, se non vi è programmazione.

Il DUP è stato aggiornato con le specifiche previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2024-2026.

Il DUP assume particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio che può riservare alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche.

Il DUP contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel bilancio 2024-2026, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

In particolare:

1. per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
2. per la spesa è redatta per programmi, eventuali progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
3. motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte e gli obiettivi;
4. fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle scelte adottate con le previsioni annuali e pluriennali;
5. contiene parametri di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i modi ed i tempi dell'azione amministrativa;
6. definisce i servizi dell'ente ed i rispettivi responsabili, affidando a ciascuno le risorse finanziarie, umane e strumentali ed i tempi di attuazione.

L'aggiornamento del DUP sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio pluriennale.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio.

La situazione, sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori, quali l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, si sottolinea quanto segue:

- *la quota di avanzo accantonata* è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi);
- *la quota vincolata* è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Si precisa che il presente bilancio è redatto in base ai principi indicati dalla normativa vigente. Qualora ci dovessero essere delle modifiche del quadro normativo di riferimento, sarà necessario un suo adeguamento.

